



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 648/09/CONS

MODIFICA ALL'ART. 12-BIS, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE APPROVATO CON DELIBERA N. 136/06/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2009;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTO l'articolo 14 *bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*";

VISTO il regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008 (di seguito, "il regolamento");



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 2008 (di seguito, "il regolamento in materia di procedure sanzionatorie");

VISTO, in particolare, l'articolo 12-bis, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, che recita: "*Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il soggetto interessato presenta, in conformità all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata da un'istruttoria preliminare della direzione competente*";

CONSIDERATO che, diversamente da tale testo, la previgente disciplina, contenuta nella delibera n. 54/08/CONS, sulle modalità di presentazione degli impegni nell'ambito del procedimento sanzionatorio, stabiliva espressamente la perentorietà del termine per la presentazione degli impegni;

RITENUTO che siffatta qualificazione è coerente con l'andamento, rigidamente scandito e la natura contenziosa del procedimento sanzionatorio e che la perentorietà del predetto termine eviterebbe, inoltre, il rischio di comportamenti dilatori volti ad aggravare l'iter del procedimento o a procrastinarne la conclusione;

RITENUTO opportuno, pertanto, stabilire esplicitamente che il termine di sessanta giorni concesso al soggetto interessato per presentare la versione definitiva degli impegni ha natura perentoria;

RITENUTO che le ragioni sopraesposte suggeriscono anche la fissazione di un preciso termine finale, anch'esso perentorio, per la presentazione della proposta preliminare di impegni;

RAVVISATA, infine, l'opportunità di chiarire che la presentazione della proposta preliminare di impegni è condizione di ammissibilità della proposta di impegni nella sua versione definitiva, così come previsto dalla normativa regolamentare generale in materia di impegni di cui delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'articolo 12-bis della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, a pena di decadenza, l'operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare una proposta preliminare di impegni, purché abbia cessato la condotta contestata. La proposta deve essere finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure”.

2. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. A pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il soggetto interessato, in conformità all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, presenta la versione definitiva degli impegni tenendo conto delle prime osservazioni degli uffici. La presentazione della proposta preliminare di impegni è condizione di ammissibilità della proposta nella sua versione definitiva. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente la versione definitiva degli impegni corredata da un'istruttoria preliminare”.

3. Al comma 5 dell'articolo 12-bis della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, dopo le parole: “*esame istruttorio da parte della direzione competente*”, sono inserite le seguenti: “*ai sensi del presente articolo*”.

4. Le modifiche introdotte dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati con atto di contestazione notificato in data successiva alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 19 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannori

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità
a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola